



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Salerno

Giudice di pace di Salerno, in persona della dr.ssa Concetta Cuzzo ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio di risarcimento danni N. ro [redacted] promosso da:

[redacted], elett.te dom.to in
Salerno alla via [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] - ATTORE-
Contro

TAP AIR PORTUGAL, in persona del l.r.p.t.-rapp.ta e difesa dagli Avv.ti

~~[redacted] e [redacted] Convenuta~~

Passata in decisione all'udienza del 18.07.12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria il 28.7.11, il sig. [redacted] conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Ufficio, la Tap Air Portugal, per sentirla condannare -al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e morali) per la ritardata consegna del proprio bagaglio imbarcato sul volo TP835 (Roma-Lisbona) e TP 131 (Lisbona -Caracas) del giorno 08.08.10-, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Assumeva parte attrice con la domanda introduttiva di lite di aver acquistato, due biglietti della Tap Air Portugal per trascorrere un periodo di vacanza all'isola Margherita in Venezuela in data 8 agosto 2010, con tratta Roma Fiumicino-Lisbona e Lisbona- Caracas.

Sent 5050/12
Cm- 13502/12

compimento
preposti
dilig

Deduceva l'istante che in partenza all'aeroporto di Fiumicino, consegnava regolarmente il proprio bagaglio per l'imbarco al banco di accettazione Tap Air Portugal ed il bagaglio veniva registrato con talloncino n. 0047292513.

Che giunto all'aeroporto di Caracas, risultando smarrito il proprio bagaglio, denunciava il fatto immediatamente all'ufficio Lost and Found dove veniva emesso rapporto di irregolarità. Che a causa di ciò parte attrice era costretto ad acquistare gli indumenti di prima necessità, spendendo un importo complessivo di € 900,00-scontrini agli atti.

Che il bagaglio gli veniva riconsegnato solo in data 12 agosto.

Che non sortiva effetto, la richiesta di risarcimento fatta tramite A/R alla convenuta. Incardinatosi il giudizio, si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, nel mentre parte attice, insisteva per l'accoglimento del libello introduttivo, nonché per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione, ed introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie in disamina ha ad oggetto l'inesatto adempimento del contratto di trasporto che, a mente dell'art. 1678 c.c., ha causa nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all'altro. Si tratta, in particolare, di una figura di *locatio operis* dalla quale deriva un'obbligazione, c.d. di risultato, di far conseguire all'avente diritto il particolare risultato promesso, ovvero di trasferire e non semplicemente di prestare le energie per il trasferimento. In caso di inadempimento, quindi, recita l'art. 1681 c.c.: "*Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio . . . se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*".

Dello stesso tenore l'art. 942 c. nav.: "*Il vettore risponde del danno per il ritardo per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al*

de

compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno".

Sul piano internazionale, la disciplina della responsabilità e dell'entità del risarcimento dei danni, nel trasporto aereo, è affidata alla Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale approvata con decisione del Consiglio della U.E. 5 aprile 2001, nota come Convenzione di Montreal.

Quest'ultima, per quanto qui rileva, all'art. 19, sotto la rubrica «Ritardo», stabilisce che: "Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle". Con riguardo al quantum, poi, la stessa Convenzione, al successivo art. 22, limita la responsabilità del vettore entro l'importo di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero. Il DPS è un'unità di calcolo fondata su un paniere di monete che corrisponde, più o meno a Euro 0,41. Difatti, con l'imbarco, al momento del check-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio, alla custodia del vettore aereo, il quale per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita e avaria, deve provare di avere adottato, tutte le misure idonee ad evitare il danno (ex art. 1681 c.c., ex art. 20 Conv. Varsavia e succ. integrazioni, art. 17 Conv. Montreal).



Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto parte attrice ha assolto l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., corroborando così le richieste avanzate nell'atto introduttivo - per contro parte convenuta si è limitata a contestare ed a eccepire senza alcun sostegno probatorio, in violazione dell'art. 2697 comma 2 c.c.

In merito, all'an, l'istante ha provato sia con prova documentale (biglietto di viaggio, A/R ecc.) che testimoniale l'evento lesivo per cui è causa.

Quanto alla prova orale, il teste attoreo escusso, sotto il vincolo del giuramento con dovizia di particolari, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo, confermando così lo smarrimento del bagaglio dell'istante e i conseguenti acquisti di beni di prima necessità.

Nel caso di specie, si ribadisce - per quanto attiene - la normativa nazionale, la materia è disciplinata sia dal combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., secondo il quale *il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*, sia dall'art. 951 Cod.Nav., secondo cui *il vettore aereo è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnatigli dal momento in cui le ha ricevute (quindi dal check in) al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonché dei danni per il ritardo, a meno che egli ed i suoi dipendenti preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo*.

A livello comunitario si applica la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999- attuata dal Reg. C.E. n.889/02- e ratificata in Italia con legge n. 12/04 il 28.06.04. A norma dell'art.19 di detta convenzione, *il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci se non dimostra di aver adottato tutte le misure richieste per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle*. Ancora l'art 17, *disciplina l'ipotesi della responsabilità del vettore del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli*.

In merito al Quantum debeatur, lo stesso risulta provato dalla dichiarazione testimoniale circa il valore della somma spesa per l'acquisto di generi di prima necessità, pari ad € 900,00.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'art.22 comma 2 di detta Convenzione, *limita la responsabilità del vettore alla somma di € 1.167,00 di*

diritti speciali di prelievo per passeggero. Stesso risarcimento spetterà al passeggero in caso di **distruzione, perdita o danno provocato al bagaglio registrato**, in tali casi, la compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, fatta eccezione che si riesca a dimostrare: a) un difetto inerente al bagaglio stesso e- b) che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.

Orbene, tenuto conto delle risultanze processuali, non sembra che parte convenuta abbia fornito tali prove.

Quanto al danno non patrimoniale **da vacanza rovinata**, si rileva che non vi è dubbio che il mancato arrivo del bagaglio suscita, nel viaggiatore uno stato di ansia e di preoccupazione per la sorte dei propri effetti personali. Numerosi precedenti giurisprudenziali, hanno confermato che la mancata riconsegna del bagaglio, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, comporta il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale determinato dal disagio sopportato dal passeggero, costretto a lunghe attese e preoccupazione per la perdita dei propri effetti personali - Gdp Bari 2003 - Gdp Massa 2003 - Gdp Napoli 2008 - Tribunale di Roma, Sent. 26 aprile 2011, n. 8423

All'uopo, si rileva che la vigente Costituzione, garantendo principalmente i valori personali, impone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1218 c.c. correlato agli artt. 2 e segg. della Cost., che va necessariamente estesa fino a ricomprendere il risarcimento dei danni non solo patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Ne consegue che tale tipologia di danno è in re ipsa e l'onere probatorio incombe al convenuto che dovrà dimostrare che chi chiede quel determinato danno esistenziale non lo ha subito.

Il danno "da vacanza rovinata" può essere definito come quel danno risentito dal turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di svago e/o di riposo, quindi come un pregiudizio non patrimoniale, non corporale e transeunte.

Punto di riferimento giurisprudenziale in materia è la sentenza della Corte di giustizia Europea del 13.02. 2002 C-168/00, alla quale sia la giurisprudenza di merito che di legittimità si è adeguata: per citarne alcune- Tr.Roma sez.IX 26.11.03-Tr.palermo sez.III 05.10.06- Tr.Bologna del 7.06.07 - Cass.Sez.III del 24.4.08 n. 10651, Cass. SS.UU. n.26792/08 - Cass. N. 10651/09- Cass. N.3462/07.

Quanto alla liquidazione del danno stesso, esso può essere liquidato in via equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c ex multis Cassazione III sez. Civile n.1188/96-25.09.98- Cass. II Sez. Civ. 13.12.01 n. 15759. la Suprema Corte, ha sancito che, quando l'attività istruttoria non consente di dare certezza alla misura del danno subito e dagli atti vi è la prova certa dell'esistenza del danno subito e risulta impossibile e/o difficile provare la precisa entità del danno, il Giudice con il suo potere discrezionale può procedere alla liquidazione equitativa del danno risarcibile.

Ai sensi dell'art. 113 c.p.c.-nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile

L'articolo 113 del codice di procedura civile è stato modificato dall'articolo 21 della legge 374 del 1991 e successivamente dall'art. 1 d.l. 8 febbraio 2003 n.18, convertito con modifiche nella legge n.63/2003

La Corte cost., con sentenza 6 luglio 2004, n. 206 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia».

Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo rispettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme regolatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne

conseguenza che, al di fuori di tali limiti, che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il suo giudizio equitativo salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico -Cass n. 4003/2000.

Alla luce di quanto innanzi, si perviene all'accoglimento della domanda ed al pagamento in favore dell'attore, della somma determinata ex art. 1226 di 1.000,00 per tutti i danni subiti sia patrimoniali che da vacanza rovinata comprensiva del danno patrimoniale e esistenziale, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Concetta Cuozzo, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta- al pagamento in favore dell'attore, della somma complessiva di € 1.000,00, per tutti i danni subiti come specificati in narrativa, oltre i legali interessi e rivalutazione, dalla domanda al saldo.
- Condanna sempre esse convenute con vincolo solidale, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 600,00 per spese, diritti ed onorari, oltre spese forfettarie iva e cap come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva

Così deciso

Salerno li 01.12.12

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Concetta Cuozzo

